



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 44011

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 29-03-2019

Convocazione: Prima

Riunione: Ordinaria

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione aliquote per l'anno 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì ventinove del mese di marzo, in CASTEL DI LAMA, convocato con appositi avvisi scritti, si è riunito alle ore 21:00 il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 11 del Regolamento.

Fatto l'appello nominale risultano:

BOCHICCHIO MAURO	P	FAZZINI CINZIA	P
GAGLIARDI GABRIELE	P	PARISANI GUGLIELMO SECONDO	P
CELANI ROBERTA	P	Camela Vincenzo	P
MATTONI MARCO	P	PERONI CINZIA	P
CANNELLA PAOLA	P	RUGGIERI FRANCESCO	A
CRISTOFORI LUCA	P	SILVESTRI PIO	P
ACCORSI NICOLA	P		

presenti n. 12

assenti n. 1

Accertato che il numero dei presenti é legale giusta il prescritto dallo Statuto e dal Regolamento, essendo la Prima convocazione, BOCHICCHIO MAURO nella sua qualità di SINDACO ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta invitando gli adunati a deliberare in merito all'oggetto.

Assiste il Segretario Travaglini Rinaldo.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

La seduta é Pubblica.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

☐ il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica;

☐ il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari,

fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni suddette, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 13 maggio 2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dell' Imposta Unica Comunale I.U.C. e che alla luce di queste novità normative si ritiene integrare il medesimo aggiungendo un punto *bis* all'art.10.B il cui contenuto viene esplicitato nell'allegato "A" a questa deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e successivamente inserito nel contesto del Regolamento che verrà di conseguenza nuovamente pubblicato ai sensi di legge;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".*

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e che tale blocco è stato confermato anche per gli esercizi 2017 e 2018, giuste disposizioni confermatrici a riguardo, mentre non vige più per il 2019, come previsto dalla Legge 145/2018;

RITENUTO comunque, alla luce degli eventi sismici verificatesi nel nostro territorio e della crisi economica conseguente a questi, di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno

2018;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019 che differisce al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 2019-2021;

Dato atto che il territorio del Comune di Castel di Lama è stato interessato dal sisma del 24/08/2016 e seguenti rientrando tra i comuni del cratere;

CONSIDERATO che gli eventi sismici hanno già generato conseguenze importanti che si protrarranno nel tempo sulla mole tributaria di questo Comune essendo stati definiti esenti per legge dall'imposta IMU tutti i fabbricati risultati inagibili totalmente o parzialmente a causa del terremoto a far data dalla rata di imposta scadente a dicembre 2016;

PREVISTO pertanto un gettito precauzionale nell'importo e considerato che il mancato introito per le motivazioni sopra esposte dovrebbe essere oggetto di rimborso da parte dello Stato;

RITENUTO pertanto di confermare, per l'anno 2019 le aliquote dell'IMU stabilite per l'anno 2018 tenendo conto degli equilibri di bilancio e di quanto disposto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

DATO ATTO che per tutti gli aspetti di dettaglio si rinvia al sopra citato Regolamento comunale sulla I.U.C. , con riferimento alla componente IMU ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Su proposta del Sindaco si procede ad un'unica discussione per tutti i punti all'Ordine del Giorno relativi all'approvazione del Bilancio, pertanto la trascrizione dattilografica della discussione è allegata alla Deliberazione n. 16 dell'odierna seduta;

con votazione favorevole palese dal seguente esito:

Favorevoli: 9;

Contrari: 0;

Astenuti: 3 (Camela, Peroni, Silvestri)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse e le relative motivazioni sono parte integrate e

sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di confermare, per l'anno 2019 le aliquote dell'IMU stabilite per l'anno 2018 tenendo conto degli equilibri di bilancio e di quanto disposto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti:

ALIQUOTA ORDINARIA Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,90 per cento
ALIQUOTA ORDINARIA RIDOTTA Per l'immobile concesso in uso gratuito a familiare in linea retta di primo grado (ai sensi dell'art. 9B del Regolamento per l'applicazione della IUC e dell' art. 13 comma 2 del D. L. n. 201/2011 convertito in L.214 del 22/12/2011 e successive modificazioni)	0,56 per cento
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE Immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	0,60 per cento

DI DARE ATTO pertanto di stabilire quanto segue:

- il versamento del tributo in oggetto, per l'anno 2019 è effettuato in n. 2 rate;
- la prima rata (acconto) con scadenza il 17.06.2019 e la seconda rata (saldo), con scadenza il 16.12.2019;

DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2019;

DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti di dettaglio, ivi compresa la disciplina delle esenzioni, riduzioni e detrazioni, si rinvia al sopra citato Regolamento comunale sulla I.U.C. , con riferimento alla componente IMU, approvato con deliberazione di C.C. n. 18 adottata in data 13/05/2015 come modificato ed integrato con successivi atti ultimo dei quali Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2016;

DI DARE ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO
F.to Travaglini Rinaldo

IL SINDACO
F.to BOCHICCHIO MAURO

La presente copia è conforme all'originale.

Castel di Lama, addì 23-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Reg.pubb.N. 448 li 23-04-2019

Certificato di eseguita
pubblicazione

La pubblicazione all'Albo Pretorio
è iniziata in data odierna.

IL SEGRETARIO
F.to Travaglini Rinaldo

| N. 448 del Reg.

| Il sottoscritto Segretario certi-
| fica che la presente deliberazione
| é stata pubblicata in copia allo
| Albo Pretorio di questo Comune dal
| 23-04-2019 al 08-05-2019 e che
| contro di essa non sono/sono
| pervenute opposizioni o ricorsi.

| Addì

IL SEGRETARIO